

## ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay sul commercio di carni di montone e di agnello

## Lettera n. 1

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di fare riferimento ai recenti negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità economica europea di carni di montone, di agnello e di capra in provenienza dall'Uruguay congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Nel corso dei suddetti negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue :

1. Il presente accordo ha come oggetto :
  - le carni di montone, di agnello e di capra, fresche o refrigerate [sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune] ;
  - le carni di montone, di agnello e di capra, congelate [sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune].
2. Nell'ambito del suddetto accordo, le possibilità di esportazioni verso la Comunità di carni di montone, di agnello e di capra in provenienza dall'Uruguay sono fissate nei limiti del seguente quantitativo annuo :

5 100 tonnellate espresse in peso carcassa <sup>(1)</sup>.

Onde garantire il corretto funzionamento dell'accordo, l'Uruguay si impegna ad applicare le procedure atte a far sì che il quantitativo annuo effettivamente esportato non ecceda il quantitativo convenuto e che sia esportato in conformità delle forme tradizionali di presentazione (carni congelate o refrigerate).

Qualora nuove tecnologie o nuove forme di scambio consentissero di modificare la struttura qualitativa del commercio, le parti al presente accordo si consulteranno reciprocamente, prima di procedere a qualsiasi modifica, in seno al comitato di cui al punto 10, onde ricercare un'opportuna soluzione.
3. La Comunità, in caso di ricorso alla clausola di salvaguardia, si impegna a non pregiudicare l'accesso dell'Uruguay al mercato comunitario, come è previsto dal presente accordo.
4. Qualora in un determinato anno le importazioni in provenienza dall'Uruguay eccedessero i quantitativi convenuti, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le importazioni in provenienza da detto paese per il restante periodo dell'anno in questione. Il quantitativo esportato in eccesso viene imputato sul quantitativo che l'Uruguay sarà autorizzato ad esportare l'anno successivo.
5. La Comunità si impegna a limitare i prelievi applicabili alle importazioni dei prodotti oggetto del presente accordo ad un massimale del 10 % ad valorem.

<sup>(1)</sup> Per peso carcassa (equivalente peso non disossato) s'intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato.

6. In occasione dell'adesione di nuovi Stati membri, la Comunità, previa consultazione con l'Uruguay, modificherà i quantitativi di cui al punto 2, secondo le relazioni commerciali dell'Uruguay con ciascuno dei nuovi Stati membri. Gli oneri applicabili alle importazioni per questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato d'adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo.

Il quantitativo totale di cui al punto 2 è fissato a 5 800 tonnellate in peso carcassa a decorrere dalla data di adesione della Grecia alla Comunità.

7. La Comunità si adopererà per evitare qualsiasi evoluzione del mercato che possa compromettere la commercializzazione sul mercato comunitario delle carni di montone e di agnello in provenienza dall'Uruguay entro i limiti quantitativi convenuti. In particolare, la Comunità prenderà le misure atte a garantire che lo smaltimento delle scorte d'intervento di carni congelate risultante dall'applicazione della regolamentazione non pregiudichi tale commercializzazione.
8. Tenuto conto degli obiettivi e delle disposizioni del presente accordo la Comunità acconsente a che qualsiasi applicazione effettiva delle restituzioni o qualsiasi forma di aiuto all'esportazione di carni di montone e di agnello, nonché di montoni ed agnelli vivi, destinati alla macellazione, vengano applicate soltanto sulla base di prezzi e condizioni compatibili con gli impegni internazionali in vigore e per la parte tradizionale della Comunità nelle esportazioni mondiali di questi prodotti. Il testo del presente punto va interpretato in conformità dell'articolo XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, in particolare dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio.
9. L'Uruguay vigila a che il presente accordo sia rispettato, in particolare mediante il rilascio di titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1, entro i limiti dei quantitativi previsti dal presente accordo.

Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni utili per subordinare il rilascio di un titolo d'importazione per i prodotti di cui sopra, originari dell'Uruguay, alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità designate dal governo uruguayano.

Le modalità di applicazione di detto regime sono stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio del titolo d'importazione per i prodotti in causa.

Le modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità uruguayane comunichino periodicamente alle competenti autorità comunitarie i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione, distinti, se del caso, secondo la destinazione.

10. È istituito un comitato consultivo composto di rappresentanti della Comunità e dell'Uruguay. Il comitato vigila a che il presente accordo venga correttamente applicato e funzioni senza intralci. Esso esaminerà regolarmente l'evoluzione dei mercati delle carni di montone, di agnello e di capra di entrambe le parti e l'andamento del mercato internazionale, nonché le condizioni di commercializzazione di tali mercati, incluse quelle contemplate dal punto 7 del presente accordo.

Esso vigilerà a che la corretta applicazione dell'accordo non venga pregiudicata dall'esportazione verso la Comunità di prodotti a base di carni di montone, di agnello e di capra appartenenti a voci tariffarie non previste dall'accordo.

Il comitato discuterà tutte le questioni che possono sorgere in sede di applicazione dell'accordo e raccomanderà opportune soluzioni alle autorità competenti.

11. Le disposizioni del presente accordo sono accettate fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle due parti in seno al GATT.
12. Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo al 1° gennaio dell'anno successivo sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale, tenuto conto del carattere stagionale del commercio.
13. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altro, al territorio della Repubblica orientale dell'Uruguay.
14. Il presente accordo entra in vigore il 20 ottobre 1980. Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e lo rimarrà successivamente, fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo previo preavviso scritto di un anno. Le disposizioni del presente accordo saranno in ogni caso riesaminate dalle due parti anteriormente al 1° aprile 1984 onde apportarvi le modifiche che esse giudicheranno necessarie di comune accordo.

La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio delle  
Comunità europee*

*Lettera n. 2*

Signore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue :

« Ho l'onore di fare riferimento ai recenti negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità economica europea di carni di montone, di agnello e di capra in provenienza dall'Uruguay congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Nel corso dei suddetti negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue :

1. Il presente accordo ha come oggetto :
  - le carni di montone, di agnello e di capra, fresche o refrigerate [sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune] ;
  - le carni di montone, di agnello e di capra, congelate [sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune].
2. Nell'ambito del suddetto accordo, le possibilità di esportazioni verso la Comunità di carni di montone, di agnello e di capra in provenienza dall'Uruguay sono fissate nei limiti del seguente quantitativo annuo :

5 100 tonnellate espresse in peso carcassa <sup>(1)</sup>.

Onde garantire il corretto funzionamento dell'accordo, l'Uruguay si impegna ad applicare le procedure atte a far sì che il quantitativo annuo effettivamente esportato non ecceda il quantitativo convenuto e che sia esportato in conformità delle forme tradizionali di presentazione (carni congelate o refrigerate).

Qualora nuove tecnologie o nuove forme di scambio consentissero di modificare la struttura qualitativa del commercio, le parti al presente accordo si consulteranno reciprocamente, prima di procedere a qualsiasi modifica, in seno al comitato di cui al punto 10, onde ricercare un'opportuna soluzione.
3. La Comunità, in caso di ricorso alla clausola di salvaguardia, si impegna a non pregiudicare l'accesso dell'Uruguay al mercato comunitario, come è previsto dal presente accordo.
4. Qualora in un determinato anno le importazioni in provenienza dall'Uruguay eccedessero i quantitativi convenuti, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le importazioni in provenienza da detto paese per il restante periodo dell'anno in questione. Il quantitativo esportato in eccesso viene imputato sul quantitativo che l'Uruguay sarà autorizzato ad esportare l'anno successivo.
5. La Comunità si impegna a limitare i prelievi applicabili alle importazioni dei prodotti oggetto del presente accordo ad un massimale del 10 % ad valorem.

---

<sup>(1)</sup> Per peso carcassa (equivalente peso non disossato) s'intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato.

6. In occasione dell'adesione di nuovi Stati membri, la Comunità, previa consultazione con l'Uruguay, modificherà i quantitativi di cui al punto 2, secondo le relazioni commerciali dell'Uruguay con ciascuno dei nuovi Stati membri. Gli oneri applicabili alle importazioni per questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato d'adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo.

Il quantitativo totale di cui al punto 2 è fissato a 5 800 tonnellate in peso carcassa a decorrere dalla data di adesione della Grecia alla Comunità.

7. La Comunità si adopererà per evitare qualsiasi evoluzione del mercato che possa compromettere la commercializzazione sul mercato comunitario delle carni di montone e di agnello in provenienza dall'Uruguay entro i limiti quantitativi convenuti. In particolare, la Comunità prenderà le misure atte a garantire che lo smaltimento delle scorte d'intervento di carni congelate risultante dall'applicazione della regolamentazione non pregiudichi tale commercializzazione.

8. Tenuto conto degli obiettivi e delle disposizioni del presente accordo la Comunità acconsente a che qualsiasi applicazione effettiva delle restituzioni o qualsiasi forma di aiuto all'esportazione di carni di montone e di agnello, nonché di montoni ed agnelli vivi, destinati alla macellazione, vengano applicate soltanto sulla base di prezzi e condizioni compatibili con gli impegni internazionali in vigore e per la parte tradizionale della Comunità nelle esportazioni mondiali di questi prodotti. Il testo del presente punto va interpretato in conformità dell'articolo XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, in particolare dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio.

9. L'Uruguay vigila a che il presente accordo sia rispettato, in particolare mediante il rilascio di titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1, entro i limiti dei quantitativi previsti dal presente accordo.

Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni utili per subordinare il rilascio di un titolo d'importazione per i prodotti di cui sopra, originari dell'Uruguay, alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità designate dal governo uruguayano.

Le modalità di applicazione di detto regime sono stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio del titolo d'importazione per i prodotti in causa.

Le modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità uruguayane comunichino periodicamente alle competenti autorità comunitarie i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione, distinti, se del caso, secondo la destinazione.

10. È istituito un comitato consultivo composto di rappresentanti della Comunità e dell'Uruguay. Il comitato vigila a che il presente accordo venga correttamente applicato e funzioni senza intralci. Esso esaminerà regolarmente l'evoluzione dei mercati delle carni di montone, di agnello e di capra di entrambe le parti e l'andamento del mercato internazionale, nonché le condizioni di commercializzazione di tali mercati, incluse quelle contemplate dal punto 7 del presente accordo.

Esso vigilerà a che la corretta applicazione dell'accordo non venga pregiudicata dall'esportazione verso la Comunità di prodotti a base di carni di montone, di agnello e di capra appartenenti a voci tariffarie non previste dall'accordo.

Il comitato discuterà tutte le questioni che possono sorgere in sede di applicazione dell'accordo e raccomanderà opportune soluzioni alle autorità competenti.

11. Le disposizioni del presente accordo sono accettate fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle due parti in seno al GATT.
12. Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo al 1° gennaio dell'anno successivo sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale, tenuto conto del carattere stagionale del commercio.
13. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altro, al territorio della Repubblica orientale dell'Uruguay.
14. Il presente accordo entra in vigore il 20 ottobre 1980. Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e lo rimarrà successivamente, fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo previo preavviso scritto di un anno. Le disposizioni del presente accordo saranno in ogni caso riesaminate dalle due parti anteriormente al 1° aprile 1984 onde apportarvi le modifiche che esse giudicheranno necessarie di comune accordo.

La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede. ».

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signore, l'espressione della mia più alta considerazione.

*Per il governo  
della Repubblica orientale dell'Uruguay*

---